



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 69 del 12/05/2009

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 aprile 2009, n. 506

Putignano (Ba) - Delibera di G.R. n. 677 del 26/06/2000 riguardante l'approvazione definitiva del P.R.G. di Putignano. Correzione di errore materiale. Presa d'atto.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, prof.ssa Angela BARBANENTE sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico Regionale, riferisce quanto segue:

“Il Sindaco del Comune di Putignano, con nota del 19 giugno 2008 prot. n. 24567, a firma anche del Dirigente della IIIa Ripartizione Tecnica “Urbanistica-Edilizia”, ha segnalato un errore materiale contenuto nella delibera di G.R. n. 677 del 26 giugno 2000 riguardante l'approvazione definitiva del P.R.G. comunale, riscontrate successivamente agli approfondimenti operati a seguito dell'accoglimento del Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, proposto in data 24/02/2004 dai sigg. Campanella Diego e Campanella Giuseppe/ il Comune di Putignano ed accolto con D.P.R. del 15/01/2008.

Unitamente alla nota anzidetta risultano trasmesse copia del D.P.R. del 15.01.2008, del parere del Consiglio di Stato e della relazione a firma del Dirigente della IIIa Ripartizione Tecnica Comunale.

In quest'ultima relazione testualmente si legge:

“Con riferimento alla nota del Segretario Generale di questo Comune, datata 5 marzo 2008 prot. 10164, con la quale si rappresenta la necessità di amare le procedure di esecuzione del Decreto Presidenziale, lo scrivente Dirigente, a seguito della opportuna verifica di quanto evidenziato nello stesso, è in grado di relazionare puntualmente quanto segue.

In estrema sintesi, il DPR del 15 gennaio 2008, su parere conforme della seconda sezione del Consiglio di Stato pronunciato nell'adunanza dell'8 novembre 2006, accoglie il ricorso in oggetto relativamente all'annullamento della delibera consiliare 30 settembre 2003, n. 46, avente ad oggetto “Indirizzi per l'attuazione della zona omogenea C3/2 di P.R.G. - Piano Quadro” nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale e, in particolare, la delibera consiliare 4 giugno 2003, n. 25, di adozione di detto piano quadro.

Allo scopo di far comprendere le motivazioni che hanno portato il Consiglio di Stato nel parere di competenza ed il Presidente della Repubblica nel Decreto finale ad annullare il provvedimento comunale, nel seguito si richiameranno in ordine cronologico e si allegheranno alla presente relazione tutti i documenti utili all'esatta definizione della problematica trattata.

Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica datato 28/01/2004 dei sigg. Campanella Diego e Campanella Giuseppe, rappresentati e difesi dagli avv.ti Chiara Caggiano e prof. Ernesto Ciancibla, individuato come Allegato 1, al quarto rigo di pagina 6 si legge testualmente:

“Né vale a sostenere il contrario la circostanza che nella relazione tecnica, recepita dal Consiglio

Comunale, il progettista affermi che la prescrizione regionale è errata, Se di errore si tratta, questo deve essere corretto dall'organo che ha emanato l'atto." La relazione tecnica citata nel ricorso è quella che, unitamente alla relazione finanziaria ed alle norme tecniche, costituisce l'elaborato intitolato "Indirizzi per l'attuazione della zona omogenea C3/2 di P.R.G. - "Piano Quadro", redatto e firmato dall'arch. Vito Laricchiuta, Dirigente pro-tempore dell'U.T.C. insieme agli altri elaborati tecnici predisposti, appunto, per il cosiddetto Piano Quadro della Zona omogenea C3/2 di P.R.G., adottato e definitivamente approvato, rispettivamente con le già richiamate delibere consiliari n. 25 del 4/06/2003 e n. 46 del 30/09/2003.

Infatti, al primo periodo del paragrafo intitolato "La suddivisione in comparti" di pagina 4 del sopra indicato elaborato del Piano Quadro, denominato "Indirizzi per l'attuazione della zona omogenea C3/2 di P.R.G. - "Piano Quadro", individuato come Allegato 2, si legge: " La prescrizione regionale, di cui alla delibera di G.R. n. 677/2000 già in precedenza riportata, conferma i comparti c. d. P.L. 13-14-15-16-17. Trattasi di errore, poiché la prescrizione regionale rimanda in realtà alle "previsioni di P.F. e successive varianti vigenti". Quindi i comparti attualmente vigenti sono quelli individuati con l'ultima variante di P. F. c. d. "Piano Servizi" (elaborato versione '81) i PL17, PL18, PL19 e PL20, il tutto compatibilmente con le modifiche apportate dal P.R.G. e approvate con delibera di G.R. n. 677/00."

La delibera di G.R. n. 677/00, sopra richiamata, è quella di approvazione definitiva del Piano Regolatore Generale ai sensi della L.R. n. 56/80 del Comune di Putignano.

Difatti, al penultimo periodo del punto A.1.5 di pagina 5 si legge testualmente nella sopra richiamata delibera regionale, individuata come Allegato 3:

"Per quanto riguarda invece le zone omogenee C1, C2, C3-1 e C3-2, si confermano le previsioni di P.F. e successive varianti vigenti, nei limiti, perimetrazioni e strumentazione attuativa vigente, nonché i AL. 8-9-10 (perimetrali nell'ambito della zona C3-1), il P.L. 12 (in zona C1) e i P.L. 13-14-15-16-17 (in zona C3-2)."

In verità, dall'esame della documentazione cartografica relativa alle varianti successive al P.F. ed in particolare dell'ultima dell'anno 1981, denominata "Piano Servizi", i comparti da citare in maniera esatta per la zona C3-2 sono quelli contraddistinti con i nn. 17-18-19 e 20 (vedere lo stralcio dell'area tratto dalla planimetria del centro urbano in scala 1:2.000, individuato come Allegato 4).

Ne consegue che il Consiglio di Stato nel suo parere dell'8 novembre 2006 (individuato come Allegato 5) ha accolto il ricorso e, conseguentemente ha annullato il provvedimento impugnato dai ricorrenti, vale a dire la delibera consiliare n. 46 del 30/09/2003 di approvazione definitiva del Piano Quadro della Zona C3-2 di P.R.G, sulla scorta delle seguenti considerazioni riportate nella parte finale del parere:

"Come riportato sub A.3, il Consiglio comunale, muovendo dalle considerazioni contenute nella Relazione tecnica al ripetuto Piano Quadro, ha "corretto" le determinazioni della Regione Puglia escludendo la "conferma" del PL 16 ivi espressamente dichiarata. Ha trascurato, però, che l'asserito errore avrebbe potuto essere corretto solo dalla detta Regione e non unilateralmente disposto da esso Comune senza il coinvolgimento dell'Amministrazione regionale.

Il provvedimento impugnato risulta, quindi, adottato sulla base dell'erroneo presupposto che l'asserito errore potesse essere corretto unilateralmente."

Infine, in conseguenza del richiamato parere n° 7840/2004 espresso dal Consiglio di Stato - II Sezione nell'adunanza dell'8 novembre 2006, il Presidente della Repubblica ha emesso il Decreto del 15/01/2008, individuato come Allegato 6, di accoglimento del ricorso straordinario proposto dai sigg. Campanella Diego e Campanella Giuseppe.

In definitiva, alla luce delle verifiche eseguite, lo scrivente conclude la presente relazione confermando l'errore materiale in cui è incorsa la Regione Puglia al punto A.1.5 della delibera n. 677 del 26/06/2000 di approvazione definitiva del Piano Regolatore Generale, allorché, nel descrivere il rinvio alla cartografia delle varianti al P.F. vigenti, individua per la Zona C3-2 i comparti nn, 13-14-15-16 e 17 anziché quelli esatti nn. 17-18-19 e 20. Ne consegue, che detta circostanza dovrà essere segnalata alla stessa Amministrazione Regionale per consentire le necessarie verifiche da parte dell'Ente che ha definitivamente approvato il PRG di Putignano e, ove confermato l'errore riscontrato, adottare gli

opportuni e doverosi provvedimenti di auto-tutela amministrativa, anche al fine di consentire a questa Amministrazione di ripristinare nel più breve tempo possibile il Piano Quadro della Zona C3-2 del P.R.G. annullato, senza del quale non possono essere approvati i Piani di Lottizzazione dei comparti non ancora convenzionati.”

Tutto ciò premesso e considerato, questo ufficio ritiene di poter condividere le verifiche effettuate dal Dirigente della IIIa Ripartizione del Comune di Putignano in ordine all'errore segnalato dal Decreto del Presidente della Repubblica nel corpo della delibera di G.R. n. 677 del 26 giugno 2000 nel penultimo periodo del punto A.1.5 di pagina 5.

Quanto innanzi in relazione agli accertamenti operati d'Ufficio sugli atti di formazione del P.R.G., laddove vengono confermate con prescrizioni le previsioni del c.d. "piano dei servizi" approvato con delibere di G.R. n. 1714 dell'1.3.1982 e n. 11084 del 23.12.1986 e segnatamente per gli strumenti attuativi in zona C3-2 le prescrizioni regionali sono da riferirsi ai Piani di Lottizzazione relativi alle sub-aree PL 17 - 18 - 19 e 20 e non come erroneamente riportato nella delibera G.R. n. 677/2000 (P.L. 13 - 14 - 15 - 16 e 17).

Pertanto, il testo del punto A.1.5 (pag.5) della delibera G.R. n. 677/2000 è così rettificato, a seguito dell'errore materiale riscontrato:

“Per quanto riguarda invece le zone omogenee C1, C2, C3-1 e C3-2, si confermano le previsioni di P.F. e successive varianti vigenti, nei limiti, perimetrazioni e strumentazione attuativa vigente, nonché i P.L.8-9-10 (perimetrali nell'ambito della zona C3-1), il P.L. 12 (in zona C1) e i P.L. 17-18-19 e 20 (in zona C3-2).””

Tutto ciò premesso e per le motivazioni sopra richiamate si propone alla Giunta, l'approvazione della correzione dell'errore materiale relativo al penultimo periodo del punto A.1.5 di pagina 5 della delibera di G.R. n. 677 di approvazione definitiva del P.R.G. del Comune di Putignano, rilevando che la stessa correzione non configge con le previsioni e norme attuative del vigente P.R.G. e non comporta aumenti del carico insediabile del P.R.G. né modifiche alla dotazione complessiva di standard ex D.M. n. 1444/68.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSÌ COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4° LETT. e) DELLA L.R. 7/97.

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01”

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

L'Assessore all'Assetto del Territorio sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Urbanistica ed E.R.P.;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile della P.O. e del Dirigente di Servizio.

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- DI APPROVARE la relazione dell'Assessore all'Assetto del Territorio, nelle premesse riportata;
- DI PRENDERE ATTO, per le motivazioni prospettate in relazione, della correzione dell'errore materiale al penultimo periodo del punto A.1.5 di pagina 5 della delibera di G.R. n. 677 del 26/06/2000 riguardante l'approvazione definitiva del P.R.G. del Comune di Putignano, secondo il testo definitivo, riportato in relazione, che qui s'intende integralmente trascritto per economia espositiva;
- DI DEMANDARE al competente Assessorato all'Assetto del Territorio la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Putignano, per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sulla Gazzetta Ufficiale (a cura del SUR).

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola
